



# COMUNE DI BARBIANELLO

PROVINCIA DI PAVIA

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.14

### OGGETTO:

**INTEGRAZIONE E ADEGUAMENTO DEL VIGENTE REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLE ESPOSIZIONI AL GAS RADON IN AMBIENTI INDOOR**

L'anno **duemilaventitre** addì **tre** del mese di **maggio** alle ore **venti** e minuti **quarantacinque** nella Sala Consiliare.

Previa notifica degli inviti personali avvenuta nei modi e termine di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione.

Risultano Presenti::

Cognome e Nome	Presente
1. FALBO Giorgio - Presidente	Sì
2. CARINI Andrea - Consigliere	Sì
3. GRAMEGNA Mattia - Consigliere	Sì
4. BELTRAMI Paola - Consigliere	Sì
5. CAZZOLA CLAUDIO - Vice Sindaco	Sì
6. BERGOMI Maurizio - Consigliere	Sì
7. PANI ELIA - Consigliere	Sì
8. VIDALI Giampaolo - Consigliere	Sì
9. GIANNONI PIERFRANCO - Consigliere	No
10. NUMERATI CLAUDIA - Consigliere	No
11. POCHINTESTA CHIARA - Consigliere	No
Totale Presenti:	8
Totale Assenti:	3

Partecipa il Vice Segretario Comunale **MERCADANTE FAZIA Dott. Umberto**

Il Signor **FALBO Giorgio** nella sua qualità di **Sindaco**, assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno

# OGGETTO: INTEGRAZIONE E ADEGUAMENTO DEL VIGENTE REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLE ESPOSIZIONI AL GAS RADON IN AMBIENTI INDOOR

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### Premesso che

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 15/11/1999, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato definitivamente il “Regolamento Edilizio Comunale”;
- la Regione Lombardia, con la L.R. 3/2022 “Modifiche al Titolo VI della L.R. 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità) e alla L.R. 10 del marzo 2017, n. 7 (Recupero dei vani e locali seminterrati esistenti), in attuazione del D.lgs. 31 luglio 2020, n. 101”, pubblicazione BURL n. 10 supplemento del 7 marzo 2022, ha introdotto il nuovo Capo II quater nella L.R. 33/2009 specificamente dedicato a Prevenzione e protezione dal rischio di esposizione al gas radon in ambienti chiusi e a Modifiche alla L.R. 7/2017 Recupero dei vani e locali seminterrati esistenti;
- le modifiche normative approvate dalla Regione recepiscono, adattandole al contesto lombardo, le disposizioni nazionali introducendo per la prima volta specifiche misure dedicate alla prevenzione e protezione dal rischio di esposizione al gas radon in ambienti chiusi tra cui quelle relative al “Recupero dei vani e locali seminterrati esistenti”;
- ai sensi dell’art. 66 sexiesdecies, comma 3, gli interventi edilizi di cui all’articolo 3, comma 1, lettere da b) a e), (in altri termini tutti gli interventi che eccedono la manutenzione ordinaria) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) che coinvolgono l’attacco a terra sono progettati e realizzati con criteri costruttivi tali da prevenire l’ingresso del gas radon all’interno delle unità abitative, nel rispetto delle disposizioni statali e regionali relative alla prevenzione dell’esposizione al gas radon in ambienti chiusi;
- le “Linee guida per la prevenzione delle esposizioni al gas radon in ambienti indoor”, approvate con Decreto dirigenziale n. 12678 del 21 dicembre 2011 e relativi aggiornamenti, dettano criteri e sistemi per la prevenzione del rischio di esposizione al gas radon;
- i commi 2 e 3 del nuovo art. 66 septiesdecies della L.R. 33/2009 prevedono per i Comuni **l’obbligo di integrare i regolamenti edilizi comunali con norme tecniche specifiche per la protezione dall’esposizione al gas radon in ambienti chiusi entro un anno dall’entrata in vigore della legge regionale n. 3/2022;**

### Considerato che

- dalle numerose indagini svolte negli ultimi venti anni per valutare la presenza di radon indoor nel territorio regionale è emerso che la Lombardia è tra le regioni italiane maggiormente interessate dal problema poiché in diverse aree, tipicamente nella fascia più a nord, in corrispondenza dei rilievi, vi è maggior probabilità di rilevare negli edifici concentrazioni di radon elevate, in relazione a numerosi fattori, quali la struttura geologica del suolo e le modalità costruttive degli edifici stessi;
- l’esposizione al gas radon negli edifici rappresenta, come noto, un fattore di rischio per le persone; sin dal 1988 l’International Agency for Research on Cancer (IARC) ha classificato il gas radon come sostanza cancerogena di gruppo 1;

**Vista** la nota ATS Pavia Cod. 2.3.05 avente per oggetto “Adempimenti in tema di prevenzione e protezione dal rischio di esposizione al gas radon negli ambienti chiusi previsti dalla Legge Regionale 3 marzo 2022, n. 3”;

**Atteso** che l’ATS di Pavia con nota prot. n. 0044466/2022 del 05.08.2022, con nota prot. n. 0070205/2022 del 28.12.2022, con nota prot. n. 0010544/2023 del 23.02.2023 ha invitato gli Enti interessati ad adeguare i propri Regolamenti Edilizi indicando la novella normativa cui fare riferimento;

**Considerato** che ATS Pavia con nota 24258/2023 del 27/04/2023 ha rettificato l’articolo da inserire nel regolamento edilizio comunale rispetto alle precedenti comunicazioni inviate, di cui al punto precedente;

**Ritenuto necessario in conformità alle indicazioni di Regione Lombardia introdurre ad integrazione del vigente Regolamento Edilizio Comunale un nuovo articolo relativo alla prevenzione da Radon, così formulato come da nota ATS Pavia Prot. n. 24258/2023 del 27/04/2023:**

### ***RIDUZIONE DELL’ESPOSIZIONE AL GAS RADON***

1. Al fine di ridurre le esposizioni al gas radon negli ambienti confinati, il Decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 prescrive di adottare i seguenti Livelli massimi di riferimento per le abitazioni e i luoghi di lavoro in termini di valore medio annuo della concentrazione di attività di radon in aria:
  - a) 300 Bq/m<sup>3</sup> in termini di concentrazione media annua di attività di radon in aria per le abitazioni esistenti;
  - b) 200 Bq/m<sup>3</sup> in termini di concentrazione media annua di attività di radon in aria per abitazioni costruite dopo il 31 dicembre 2024;
  - c) 300 Bq/m<sup>3</sup> in termini di concentrazione media annua di attività di radon in aria nei luoghi di lavoro.

Le norme si applicano in caso di interventi di manutenzione straordinaria delle parti a contatto con il terreno, di ristrutturazione edilizia che interessino le parti interrato e di nuova costruzione in genere. Pertanto dovrà essere prevista l’adozione di semplici ed economici accorgimenti costruttivi finalizzati alla riduzione dell’ingresso del radon ed a facilitare l’installazione di sistemi di rimozione del radon che si rendessero necessari successivamente alla costruzione dell’edificio. In particolare gli interventi edilizi che coinvolgono l’attacco a terra degli edifici devono essere progettati e realizzati con criteri costruttivi tali da prevenire l’ingresso del gas radon all’interno delle unità abitative. La tipologia e la complessità degli accorgimenti dovrà tenere conto della potenziale capacità del suolo considerato di produrre alte concentrazioni di radon. Pertanto il progettista delle opere in sede di pratica edilizia dovrà documentare e certificare quali accorgimenti tra quelli previsti dalla Linee Guida, di cui al Decreto 12.678 del 21/12/2011 Direzione Generale Sanità della Regione Lombardia, sono stati utilizzati al fine della prevenzione dalle esposizioni dal gas radon.

#### **Visti**

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- la Legge Regionale n. 3/2022;
- il D.lgs. n. 101/2020;
- il vigente Regolamento edilizio comunale;
- il vigente Statuto comunale;

**Visto** che sulla proposta di deliberazione in esame sono stati acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica amministrativa espresso dal Segretario Comunale ai sensi dell’art. 49

comma 2 del D.Lgs 267/2000 ed il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Tecnico ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs 267/2000;

Con voti unanimi e favorevoli, espressi nelle forme di legge;

### **DELIBERA**

- Di approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente atto;
- Di approvare l'integrazione al Regolamento Edilizio Comunale vigente di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 15.11.1999, mediante l'integrazione del seguente articolo, per la prevenzione delle esposizioni al gas radon in ambienti indoor:

#### ***RIDUZIONE DELL'ESPOSIZIONE AL GAS RADON***

1. Al fine di ridurre le esposizioni al gas radon negli ambienti confinati, il Decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 prescrive di adottare i seguenti Livelli massimi di riferimento per le abitazioni e i luoghi di lavoro in termini di valore medio annuo della concentrazione di attività di radon in aria:
  - d) 300 Bq/m<sup>3</sup> in termini di concentrazione media annua di attività di radon in aria per le abitazioni esistenti;
  - e) 200 Bq/m<sup>3</sup> in termini di concentrazione media annua di attività di radon in aria per abitazioni costruite dopo il 31 dicembre 2024;
  - f) 300 Bq/m<sup>3</sup> in termini di concentrazione media annua di attività di radon in aria nei luoghi di lavoro.

Le norme si applicano in caso di interventi di manutenzione straordinaria delle parti a contatto con il terreno, di ristrutturazione edilizia che interessino le parti interrato e di nuova costruzione in genere. Pertanto dovrà essere prevista l'adozione di semplici ed economici accorgimenti costruttivi finalizzati alla riduzione dell'ingresso del radon ed a facilitare l'installazione di sistemi di rimozione del radon che si rendessero necessari successivamente alla costruzione dell'edificio. In particolare gli interventi edilizi che coinvolgono l'attacco a terra degli edifici devono essere progettati e realizzati con criteri costruttivi tali da prevenire l'ingresso del gas radon all'interno delle unità abitative. La tipologia e la complessità degli accorgimenti dovrà tenere conto della potenziale capacità del suolo considerato di produrre alte concentrazioni di radon. Pertanto il progettista delle opere in sede di pratica edilizia dovrà documentare e certificare quali accorgimenti tra quelli previsti dalla Linee Guida, di cui al Decreto 12.678 del 21/12/2011 Direzione Generale Sanità della Regione Lombardia, sono stati utilizzati al fine della prevenzione dalle esposizioni dal gas radon.

- Di disporre la pubblicazione del relativo avviso di deposito all'Albo online del Comune di Barbianello per 15 giorni consecutivi, nonché sul sito web comunale nella sezione "Amministrazione Trasparente";
- Di demandare al Responsabile dell'Area Tecnica gli adempimenti conseguenti;

Successivamente,

**il Consiglio Comunale,**

Ravvisata l'urgenza di dare immediata esecuzione al presente provvedimento, con voti unanimi e favorevoli, espressi nei modi di legge

### **DELIBERA**

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. n. 267/2000.

Del che si è redatto il presente verbale  
Il Presidente  
F.to:FALBO Giorgio

Il Vice Segretario Comunale  
F.to:MERCADANTE FAZIA Dott. Umberto

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

(art. 124 DLgs 267/2000 – Testo Unico degli Enti Locali)

Il sottoscritto Segretario certifica che copia del presente verbale viene affissa all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno 12/05/2023 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Barbianello , li \_\_\_\_\_

Il Vice Segretario Comunale  
F.to:MERCADANTE FAZIA Dott. Umberto

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Barbianello , li \_\_\_\_\_

Il Vice Segretario Comunale

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

(art. 134 DLgs 267/2000 – Testo Unico degli Enti Locali))

- Si certifica che il 03-mag-2023 la suesesa deliberazione E' DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3°comma dell' art. 134 del DLgs 267/2000 senza che siano stati sollevati rilievi ai sensi dell'art 127 del succitato Decreto Legislativo.
- La presente deliberazione è divenuta esecutiva per dichiarazione di immediata eseguibilità ai sensi dell'art.134-comma 4° - DLgs 267/2000.

Li, 03-mag-2023

Il Vice Segretario Comunale  
F.to:MERCADANTE FAZIA Dott. Umberto

**COMUNE DI BARBIANELLO**  
PROVINCIA DI PAVIA

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**  
**N. 14 del 03/05/2023**

**Oggetto:** INTEGRAZIONE E ADEGUAMENTO DEL VIGENTE REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLE ESPOSIZIONI AL GAS RADON IN AMBIENTI INDOOR

**Parere di regolarità tecnica amministrativa:**

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica amministrativa della proposta in oggetto, ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267.

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott. FAZIA MERCADANTE Umberto

Barbianello, li 03.05.2023

**Parere di regolarità tecnica:**

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta in oggetto, ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267.

Il Resp. Del Servizio TECNICO  
F.to FALBO Giorgio

Barbianello, li 03.05.2023